



REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI UDINE - SEZIONE DISTACCATA DI PALMANOVA -

(giudice unico dott. Andrea Fraioli)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello iscritta al n. **179** del ruolo contenzioso generale dell'anno **2010** (introdotta con atto di citazione notifico il 15.09.2010), trattenuta in decisione all'udienza del 30.05.2012, con termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le repliche, vertente

tra

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA in persona del Presidente p.t.
(rappresentata e difesa dagli avvocati , Avvocatura della Regione, con domicilio eletto presso l'Ufficio regionale della Protezione civile in Palmanova, via Natisone 43, come da procura a margine dell'atto di citazione in appello)

appellante

e

(B)

(rappresentato e difeso dagli avvocati, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi come da delega a margine alla comparsa di costituzione in appello)

appellato

(OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 108/2010 del giudice di pace di Cervignano del Friuli in materia di illecito extracontrattuale - risarcimento danni materiali causati a vettura da improvviso attraversamento sulla strada di animale selvatico)

- CONCLUSIONI DELLE PARTI -

APPELLANTE: come da citazione d'appello (quindi, *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto respingere la proposta domanda risarcitoria per i motivi esposti in narrativa. Conseguentemente condannare il sig.(B) alla restituzione degli importi percepiti all'esito dell'impugnata sentenza (...). Spese rifuse di entrambi i gradi del giudizio)*

APPELLATO: come in comparsa di costituzione e risposta in appello (quindi, *"Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare l'appello proposto da*

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante, e per l'effetto confermare la sentenza del Giudice di Pace di Cervignano del Friuli n. 108/2010. Con vittoria delle spese del presente giudizio")

- RAGIONI DELLA DECISIONE -

Con "*comparsa in riassunzione*" notificata il 09.05.2009 (B) aveva evocato in giudizio (innanzi al giudice di pace di Cervignano del Friuli) la Regione Friuli Venezia Giulia chiedendo che la convenuta fosse condannato a risarcire i danni patrimoniale procurati dall'improvviso attraversamento della sede stradale di un animale selvatico e conseguente impatto con la vettura in marcia.

Più in particolare a fondamento della pretesa fatta valere l'attore esponeva che "*in data 14.12.01, ad ore 21.00 circa, si trovava alla guida della propria autovettura Audi A4 in località Fornelli di Sopra*", sulla strada comunale; che "*giunto all'altezza di un appezzamento agricolo sito ai margini della summenzionata via, si vedeva improvvisamente attraversare la strada da un capriolo proveniente dal terreno limitrofo*"; che "*l'animale, attraversando improvvisamente la carreggiata, collideva violentemente contro l'autovettura che, a seguito dell'impatto, riportava ingenti danni*"; che "*non esisteva sul tratto di strada interessato (...) alcuna segnaletica relativa al possibile attraversamento della carreggiata da parte di animali selvatici*".

Costituitasi in giudizio la convenuta aveva negato le ragioni della domanda, chiedendone il rigetto: nulla obiettando sul quantum, deduceva tuttavia l'insussistenza di "*alcuna prova della attribuzione di responsabilità*", "*dovendo semmai ascrivere l'evento al caso fortuito*".

Il giudice di pace, con sentenza n. 108/2010 depositata il 29.06.2010, accoglieva la domanda e condannava la Regione al pagamento delle spese di lite.

La parte soccombente ha quindi proposto l'odierno gravame sollecitando un'integrale revisione del provvedimento di primo grado, che nella critica dell'appellante avrebbe male interpretato il disposto dell'art. 2043 c.c. ovvero omissis ogni motivazione "*sugli elementi dell'illecito extracontrattuale*".

L'appellato ha invece ribadito gli argomenti già evidenziati nel giudizio di primo grado, motivando sull'infondatezza dei motivi d'appello e ribadendo in particolare l'assenza della opportuna segnaletica stradale.

Venendo al merito delle tematiche introdotte, l'ampio motivo d'impugnazione (articolato in più profili in realtà tra loro correlati) ha in sostanza *devoluto* alla sede d'appello l'intero oggetto del giudizio di primo grado, talché l'odierna decisione richiede il vaglio della pretesa già azionata in primo grado.

La domanda proposta dall'attore innanzi al giudice di pace è senz'altro riconducibile all'azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. da illecito aquiliano.

(lo stesso proponente ha indicato nell'atto introduttivo la norma di cui all'art. 2043 c.c. e d'altra parte la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato l'indirizzo interpretativo a termini del quale *"il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A., ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c."* – Cass. 27673 del 21/11/2008; Cass. 24547 del 20/11/2009)

Ne discende, come inevitabile corollario, che al danneggiato compete (ex art. 2697 c.c.) la prova di tutti gli elementi costitutivi dell'evocata fattispecie, i.e. *fatto doloso o colposo, danno e rapporto causale*.

Nel caso in esame la dinamica dell'occorso non è in contestazione, come pure pacifica è l'entità del danno materiale: la materia controversa si specifica quindi nel verificare la sussistenza del fatto colposo e del relativo nesso causale con l'incidente.

Ebbene, pur con la prudenza suggerita dalla difficoltà di simili apprezzamenti, reputa questo giudice che la domanda dell'appellante debba trovare adesione, con conseguente accoglimento del gravame.

La prospettiva attorea affida in sostanza alla mancata apposizione del cartello di *pericolo attraversamento* l'allegazione dell'altrui condotta omissiva colposa.

(l'atto di citazione e la successiva memoria non introducono elementi diversi o ulteriori; merita richiamare che nel giudizio innanzi al giudice di pace le parti possono allegare fatti e proporre nuove domande ed eccezioni fino all'udienza ex art. 320 c.p.c. oltre la quale, di contro, non è più consentito "ampliare" l'ambito di cognizione)

La mera assenza di segnaletica, tuttavia, non può rappresentare elemento idoneo a qualificare tout court come colposa la condotta dell'ente.

L'omissione si traduce in un comportamento negligente solo nella misura in cui l'azione, non attuata, sia verificabile come doverosa.

A questo riguardo occorre considerare che, propriamente, ai sensi dell'art. 95 D.P.R. 495/1992 i segnali relativi ad "animali selvatici" devono essere usati *"per presegnalare la vicinanza di un tratto di strada con probabile attraversamento di animali"*.

La norma richiede quindi alla pubblica amministrazione di esigere un supplemento di attenzione da parte degli utenti della strada allorquando lo stato dei luoghi renda la presenza di animali un'evenienza "probabile".

L'indicazione è coerente con la sistematica del codice della strada, in quanto ammettere l'affissione di tali segnali su ogni tratta astrattamente compatibile con la presenza di animali significherebbe dequotare il relativo precetto di attenzione, che verrebbe a confondersi nell'obbligo di generalizzata prudenza su ogni contesto (art. 140 – 141 cod. strada).

(deve escludersi, in definitiva, che sussista un obbligo generalizzato di apporre cartelli di pericolo ad ogni luogo non incompatibile con la presenza di animali selvatici)

Posta questa premessa, che si ritiene corretta, all'attore spettava di fornire elementi sintomatici del pericolo *nello specifico dei luoghi di causa*, quegli stessi elementi che l'ente avrebbe in ipotesi dovuto intercettare.

Di contro, l'unica allegazione in tal senso è rappresentata dall'indicazione di un *"appezzamento agricolo sito ai margini"* della strada, con la presenza di *"alberi"* (dato questo che si evince dal verbale).

In simile contesto di una strada pianeggiante, in territorio di pianura (Comune di Torviscosa, non molto distante dal mare – 20 km circa), la presenza di alberi o comunque di coltivazioni non può dirsi di per sé indice di probabile attraversamento di caprioli.

Nell'ambito di uno stato dei luoghi obiettivamente non sintomatico di un qualificato pericolo di attraversamento di animali selvatici, non consta poi di altri episodi analoghi verificatisi negli ultimi anni (nulla essendo allegato in tal senso, come dato indiziario di una colpevole inerzia dell'amministrazione), tali da rendere il danno in qualche modo prevedibile, con la conseguente doverosità di approntate misure a cautela.

Conclusivamente, sulla scorta delle complessive allegazioni (anche documentali, con particolare riguardo al verbale), non si traggono spunti da cui inferire un concreto comportamento colposo dell'ente convenuto.

Insufficiente è tal fine il mero riscontro dell'assenza del cartello di pericolo, perché i dati normativi non consentono punto d'introdurre sul piano giuridico l'equazione "mancata apposizione di cartello – fatto colposo", dovendosi nel processo allegare e provare (anche semplicemente sulla base di indizi, qui non sussistenti) i caratteri sintomatici della negligenza nella dedotta condotta omissiva.

(tale aspetto non risulta in alcun modo affrontato nella sentenza del giudice di pace, che ha motivato muovendo sul presupposto di un zona *"in cui vivono e transitano con abitudine o frequenza degli animali selvatici"*, senza per contro che tale contesto sia mai stato dedotto e dimostrato dalla parte attrice)

Tanto osservato in tema di fatto colposo, non particolarmente esplorato è poi il profilo del nesso causale.

Il positivo riscontro della domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c. esige infatti la verifica dell'incidenza causale dell'omissione sul comportamento del danneggiato e quindi sull'evento.

Nel caso di specie l'incidente è avvenuto in ora notturna (ore 21.00 circa del mese di dicembre) su tratto privo di illuminazione pubblica e nei pressi di un *"cartello indicazione centro abitato"* (così verbale carabinieri intervenuti).

Le circostanze del caso concreto, unitamente al segnale verticale di centro abitato (che, a norma dell'art. 131 DPR 495/1992 ha valore *anche per segnalare per i centri abitati il limite di velocità*), introducevano dunque, in concreto, quel medesimo comando "*di tenere un comportamento prudente*" di cui alla lettera dell'art. 39 cod. strada in materia di segnali di pericolo.

Anche in presenza del segnale di attraversamento, quindi, il comportamento dell'agente sarebbe stato verosimilmente il medesimo, con probabile irrilevanza causale dell'omissione.

In definitiva, per tutto quanto osservato, l'appello va accolto.

Posto che la riforma della sentenza provvisoriamente eseguita ha un effetto ripristinatorio della situazione precedente, la restituzione deve includere anche gli interessi (Cass. 11491 del 16/05/2006), con accoglimento quindi della relativa domanda.

Nella fattispecie il pagamento è stato dedotto dall'appellante all'udienza del 30.05.2012 (con espressa conferma dell'appellato) sicché l'accipiens dovrà corrispondere gli interessi legali a partire da quella data.

Per quanto attiene alle spese di lite, come noto anche in appello la materia è regolata dal principio di causalità e gli esborsi sono posti a carico della parte che ha dato causa al processo proponendo una domanda infondata o resistendo a una richiesta fondata, secondo una posizione di soccombenza che deve delinarsi *in termini unitari* nei più gradi di giudizio.

Nella specie la parte soccombente va quindi individuata nell'odierno appellato.

La presumibile buona fede del ricorrente, alimentata anche dalla precedente sentenza del giudice di pace (poi annullata per vizio di notifica) convince nondimeno nel ritenere esito coerente con l'odierna vicenda l'esito di una compensazione per intero delle spese *del primo grado*.

(simile forma di riparto delle spese, che distingue i due gradi di giudizio compensando in tutto o in parte solo in relazione a uno di essi, è da ritenersi senz'altro configurabile, l'unico limite normativo essendo quello di non gravare la parte conclusivamente vittoriosa di alcun pagamento)

Per il presente giudizio gli oneri di lite si liquidano tenendo a riferimento la tabella allegata al d.m. 140/2012 e in particolare i valori dello scaglione corrispondente al c.d. decisum (art. 5, comma 1) diminuiti del 30%, ciò che nel complesso appare in linea coi criteri generali di proporzionalità e adeguatezza delle competenze all'effettiva economia della controversia, al relativo svolgimento e al tipo di questioni trattate (art. 4, comma 2).

Si hanno così euro 1.085 per compenso professionale, al netto di IVA e CPA.

P.Q.M.

Il Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, definitivamente pronunciando nella causa d'appello recante R.G. 179/2010, proposta avverso la sentenza n. 108/2010 del giudice

di pace di Cervignano del Friuli (depositata il 29.06.2010), ogni altra istanza disattesa, accoglie l'appello e per l'effetto:

- annulla l'impugnata sentenza;
- rigetta la domanda proposta in primo grado dall'attore (B);
- condanna l'odierno appellato (B) alla restituzione di tutte le somme versate dall'appellante in conformità alla qui annullata sentenza, oltre agli interessi legali decorrenti dal 30.05.2012;
- compensa per intero tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado;
- condanna l'appellato (B) alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio e quindi al pagamento in favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - in persona del Presidente p.t. - della somma di euro 1.085 (per compenso professionale) oltre a IVA e CPA.

Palmanova, 29.01.2013

IL GIUDICE
(*dr. Andrea Fraioli*)